




Prima della votazione relativa alla immediata eseguibilità rientra il Consigliere Bertuzzi ed esce Ambrogioni

Parere **favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Li, 23/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Ivana Rasi



Parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Li, 23/07/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Ivana Rasi



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 3 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;

**RICHIAMATO**, altresì, il Decreto Legge 138/2011, in particolare il comma 11 dell'art. 1 che prevede:

- l'interruzione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.
- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. (18)

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2012 che annulla parzialmente e modifica il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF sopra richiamato;

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**RITENUTO** necessario, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, portandola allo 0,75%;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (GU n. 147 del 26 giugno 2012), con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti

11 FAVOREVOLI

05 CONTRARI (SOLLECITO – PAOLUCCI – BOSSO – SPALLETTA E AMBROGIONI)

#### DELIBERA

1. **PER L'ANNO 2012**, di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,75%;
2. **DI CONFERMARE** in Euro 5.000,00 la soglia di esenzione;
3. **DI MODIFICARE** conseguentemente l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2007 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2012.
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione, secondo le modalità previste dalla legge, al Dipartimento delle Politiche Fiscali, per la successiva pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze;

Con voti

12 FAVOREVOLI

04 CONTRARI (SOLLECITO – PAOLUCCI – BOSSO E SPALLETTA)


#### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Caracciolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Gianfilippo Cordinaldi

COMUNE DI GROTTAFERRATA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL' ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Grottaferrata, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Grottaferrata, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Aliquota dell'addizionale**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,75 punti percentuali;
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

## **Art. 5**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22/12/1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 6**

### **Esenzioni**

1. Potranno essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per l'anno 2007, è prevista una soglia di esenzione di € 5.000,00.

## **Art. 7**

### **Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile del settore Bilancio e Sviluppo Economico.

**Art. 8**  
**Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471, 472, 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

La presente deliberazione viene inviata:

- All'ufficio comunale competente per la pubblicazione mediante affissione all'Albo ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267 del 18.8.2000.
- All'ufficio consultazione atti ai sensi dell'art.52 dello Statuto.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art.239 DLgs. 267/2000.

N.....

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Sede Municipale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267/2000 dal 31.7.2019

Li, 31.7.2019


Il Dipendente incaricato

\_\_\_\_\_ 

### ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente dall'organo deliberante ai sensi dell'art.134, comma 4 - DLgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Caracciolo



\*\*\*\*\*

### ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° DLgs.267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Caracciolo

### DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li \_\_\_\_\_

DALLA SEGRETERIA GENERALE

A \_\_\_\_\_ per l'esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Caracciolo

